



## **Decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà**

### **Emendamento ANCI**

#### **Articolo 7**

#### **(Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà)**

**Comma 4:** dopo le parole “delle risorse trasferite” aggiungere le seguenti: *“ivi comprese quelle integrative messe a disposizione dalle Regioni di cui al comma 5”*

**Comma 5:** dopo le parole “agli ambiti territoriali di competenza” togliere il punto ed inserire le seguenti: *“che deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle Regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

**Ove non fosse accolto l'emendamento al comma 5, che riteniamo prioritario, emendare ulteriormente il comma 4 come segue:** dopo le parole “con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione,” inserire le seguenti: *“il termine entro cui le Regioni, in caso di integrazione a valere su risorse proprie di cui al comma 5, dovranno trasferire le risorse agli ambiti territoriali”*.

*MOTIVAZIONE: gli emendamenti proposti sono volti a scongiurare il rischio di un allungamento dei tempi che un doppio passaggio di risorse (dallo Stato alle Regioni e dalle Regioni ai Comuni/Ambiti) comporterebbe, evitando altresì uno sfasamento temporale nell'avvio degli interventi rispetto ai territori ove tali risorse sono attribuite direttamente ai Comuni in forma singola o associata.*

*Costituendo il Rei un livello essenziale delle prestazioni che a norma di costituzione deve essere assicurato in maniera uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale è infatti necessario assicurare in maniera sostanzialmente contestuale le condizioni che consentano agli Ambiti territoriali /Comuni l'avvio e la concreta attuazione della misura garantendo a questi ultimi la certezza sulla quantità e sulla tempistica dei finanziamenti a loro disposizione.*